



TRIBUNALE DI ANCONA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5 comma 4 del D.Lgs 2 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (C.C.I.I.), il quale dispone al primo e secondo periodo:

“Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione”;

considerato che appare necessario formalizzare gli adempimenti ivi previsti con apposito provvedimento;

dispone

che, avendo carattere prioritario, sia assicurata la celere trattazione delle controversie di cui al primo periodo del comma 4, art. 5 del C.C.I.I.;

invita

i singoli giudici che hanno sul ruolo cause di cui al primo periodo del comma 4, art. 5 del C.C.I.I. a indicare allo scrivente in che modo e in che tempi intendano trattarle e deciderle, allegando un prospetto delle stesse.

Si resta in attesa di riscontro non oltre il 31 ottobre prossimo.

Successivamente, tale adempimento dovrà essere assicurato entro il 31 luglio di ogni anno.

Ad ogni buon fine si trasmette estratto della Circolare C.S.M. “Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali” approvata in data 20/7/2022.

Si comunichi ai magistrati e alle cancellerie interessate.

Ancona, 15 OTT. 2025

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Edil Ragaglia

Visto, il Dirigente amministrativo
Dott. Luciano Bruno

D.P. 296/2025

*Consiglio Superiore della Magistratura*

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Ministro della Giustizia
ROMA

Alla Scuola Superiore
della Magistratura
ROMA

Al Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Generale
Presso la Corte di Cassazione
ROMA

Ai Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 534/VV/2020 -- Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali. -- Linee Guida.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 luglio 2022, ha adottato l'allegata delibera (all. 1).

Tutta la documentazione e la modulistica saranno messi a disposizione in formato editabile nelle News del sito Cosmag.

pm Il Segretario Generale
(Alfredo Pompeo Viola)

Il Vice Segretario Generale

Gabriele Fiorentino
Gabriele Fiorentino

- f) sul rendiconto supplementare e sulla richiesta di liquidazione del proprio compenso supplementare (con indicazione, se del caso, dello scostamento rispetto a quanto preventivato nel rendiconto iniziale);
- g) sul riparto supplementare che consideri il passivo esistente e le eventuali nuove risorse recuperate o residui di accantonamenti esistenti;
- h) sulla relazione finale del curatore relativa all'esecuzione completa degli incombeni generati da detti giudizi;
- i) sul decreto di archiviazione ed ordine di estinzione del conto del Giudice delegato, previo prelievo del compenso del curatore, successiva chiusura della partita IVA e cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Si allega alle presenti Linee guida un modello di chiusura con liti pendenti [all.13].

3. L'art. 43, u.c. L.fall./5 CCI e la trattazione prioritaria dei processi in cui è parte una procedura di regolazione dell'insolvenza

La riforma del 2015 - nell'ottica della rapida conclusione delle procedure fallimentari e sul presupposto che i giudizi pendenti rappresentino la principale causa di arresto delle dette procedure - ha altresì introdotto un nuovo comma all'art. 43 l.fall. stabilendo che *“le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità”*. La norma in esame detta altresì disposizioni relative alla trasmissione annuale di notizie sui giudizi in cui è parte un fallimento tra presidente del tribunale e presidenza della corte d'appello, che dovrà poi rendere conto nella relazione annuale sull'amministrazione della giustizia.

7. Le cause aventi come parti le procedure concorsuali (fallimenti e concordati) sono trattate con priorità ex art.43 co.4 l.f.?

Risposta	Conteggio	Percentuale
Sì, è previsto nei programmi di gestione (a)	76	57.58%
Sì (b)	31	23.48%
No (c)	25	18.94%
Nessuna risposta	0	0.00%
Non completato o non visualizzato	0	0.00%



La centralità di tale previsione quale strumento per rendere maggiormente efficienti le procedure concorsuali è - peraltro - confermata nel testo del codice della crisi in cui una detta priorità è riconosciuta a tutti i procedimenti che vedono coinvolti soggetti preposti alla ristrutturazione preventiva o alla regolazione dell'insolvenza (art. 5 co.2 CCI).

Buona prassi è, quindi, quella di richiamare l'attenzione del curatore affinché solleciti i legali nominati dalla procedura a richiedere l'applicazione di tale norma, per ottenere rinvii di udienza meno lunghi ovvero anticipazioni di udienza.

In tal modo, la norma in esame, dettata dalla necessità di ridurre i tempi di durata delle procedure, evitando che lo Stato italiano sia chiamato a rispondere di ritardi secondo il procedimento disciplinato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89²⁵, potrà avere efficacia concreta.

Deve comunque raccomandarsi ai presidenti di sezione di tenere conto di tale disposto normativo ai fini della determinazione dei criteri di smaltimento *ex art. 37* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98²⁶.

²⁵ Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

²⁶ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).

Per stimolare la chiusura della procedura entro i termini richiesti dal legislatore deve raccomandarsi:

- a) di verificare che le relazioni periodiche riportino un paragrafo dedicato appositamente alle cause ostative alla definizione della procedura da cui possano eventualmente trarsi spunti per modificare la strategia liquidatoria in relazione all'andamento della stessa;
- b) di stilare circolari che forniscano indicazioni circa l'orientamento dell'ufficio sui presupposti per procedere alla c.d. chiusura anticipata, onde favorirne l'applicazione;
- c) di valorizzare la previsione di trattazione prioritaria dei procedimenti che riguardano le procedure concorsuali (art.43 l.fall./5 CCI) oltre che come strumento per chiedere anticipazioni di udienza o rinvii contenuti, anche come parametro per la determinazione dei criteri di smaltimento *ex art. 37* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

CAPITOLO 7. IL CONCORDATO PREVENTIVO

1. Il c.d. concordato in bianco

La maggioranza delle procedure di concordato preventivo è anticipata dal ricorso *ex art. 161*, co. 6 l.fall. (c.d. concordato in bianco), con la conseguenza che all'imprenditore ed ai suoi professionisti resta affidata la gestione dell'impresa per un periodo tendenzialmente non breve, che va da un minimo di sessanta giorni (in caso di procedura prefallimentare pendente e di mancata proroga) ad un massimo di centottanta giorni (in caso di assegnazione iniziale del termine massimo di centoventi giorni, con proroga di ulteriori sessanta giorni): ciò suggerisce alcuni accorgimenti, che consentano un adeguato monitoraggio.

Deve registrarsi in primo luogo, quale buona prassi ampiamente seguita dagli uffici giudiziari, la nomina del commissario giudiziale sin dall'assegnazione del termine *ex art. 161 co.6 l. fall.*, nonostante la norma ne contempli la nomina solo come facoltativa: si anticipa così la nuova previsione di obbligatorietà della detta nomina stabilita dal codice della crisi e dell'insolvenza (art. 44, co. 2, lett. b CCI).

Il commissario, monitorando l'attività svolta dall'imprenditore e dai suoi professionisti nel periodo fino al deposito del piano di concordato, potrà:

i. in situazioni fisiologiche: offrire un valido e competente supporto nella lettura della documentazione finanziaria depositata periodicamente; fornire al tribunale informazioni che risultino utili in occasione della richiesta di autorizzazioni; rendere il parere *ex art. 161*, co. 7, l.fall. o in occasione della concessione della proroga del termine per il deposito del piano;

ii. in situazioni patologiche: segnalare tempestivamente eventuali condotte depauperative; segnalare atti di straordinaria amministrazione compiuti dal proponente senza autorizzazione.

